



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 148 del 23/09/2010

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ENERGIA, RETI E INFRASTRUTTURE MATERIALI PER LO SVILUPPO 6 settembre 2010, n. 191

Autorizzazione Unica alla costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaico) della potenza di 13,50 MW, e delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione dell'impianto stesso da realizzarsi nel Comune di Palagianello (TA), località Masseria Parco di Stalla ai sensi del comma 3 e 4-bis di cui all'articolo 12 del Decreto Legislativo 387 del 29.12.2003. Società SOL 3 S.r.l., con sede legale in Roma (RM).

Il giorno 6 settembre 2010, nella sede del Servizio

Premesso che:

- con Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n. 79, in attuazione della direttiva 96/92/CE sono state emanate norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
- con Legge 1° marzo 2002, n. 39, sono state emanate disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità Europea - Legge comunitaria 2001 e, in particolare, l'art. 43 e l'allegato B;
- la Legge 1° giugno 2002 n. 120, ha ratificato l'esecuzione del Protocollo di Kyoto del 11.12.1997 alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici;
- la delibera CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002 ha riportato le linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni del gas serra;
- il Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, nel rispetto della disciplina nazionale, comunitaria ed internazionale vigente, e nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 43 della Legge 1° marzo 2002, n. 39, promuove il maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di elettricità nel relativo mercato italiano e comunitario;
- ai sensi del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, gli impianti alimentati da fonti rinnovabili sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti;
- la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, e le opere connesse alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi sono soggetti ad un'Autorizzazione Unica, rilasciata, ai sensi del successivo comma 3 del medesimo art. 12, dalla Regione in un termine massimo non superiore a centottanta giorni;
- la Giunta Regionale con provvedimento n. 35 del 23.01.2007 ha adottato le procedure per il rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili in attuazione dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003;
- l'Autorizzazione Unica, ai sensi del comma 4 dell'art 12 del Decreto Legislativo 387/2003, è rilasciata nei modi e nei termini indicati dalla Legge Regionale 31/2008, mediante un procedimento unico al quale

partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni;

- l'art. 14 della 241/90 e s.m.i. disciplina la Conferenza di Servizi, la cui finalità è comparare e coordinare i vari interessi pubblici coinvolti nel procedimento in maniera contestuale ed in unica sede fisica ed istituzionale;
- ai sensi del citato art. 14 della 241/90 e s.m.i., all'esito dei lavori della conferenza di servizi, l'amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede.

Rilevato che:

la Società SOL 3 S.r.l., con nota prot. n. 38/4138 del 15.04.2008, ai sensi dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, ha fatto richiesta di rilascio Autorizzazione Unica alla costruzione ed all'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaico) di potenza totale pari a 13,50 MW nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili all'esercizio dell'impianto stesso da realizzarsi nel Comune di Palagianello (TA);

il Servizio Industria – Industria Energetica con nota prot. n. 1810 del 24.2.2009 comunicava di aver formalmente avviato di procedimento, agli Enti ritenuti competenti al rilascio dei pareri, nulla-osta o atti di assensi comunque denominati dalle leggi vigenti;

l'impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) di potenza totale pari a 13,50 MW oggetto della presente Autorizzazione Unica non è soggetta alla legge regionale n. 11 del 12 aprile 2001, s.m.i. di verifica ambientale ai sensi dell'art. 10 della Legge Regione n. 25 del 3 agosto 2007;

con nota prot. n. 12483 del 17.11.2009 è stata convocata la riunione della conferenza di servizi per il giorno 17 dicembre 2009.

Preso atto dei pareri espressi in conferenza di servizi e di seguito riportati:

- Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento per le Comunicazioni - Ispettorato Territoriale Puglia e Basilicata, con nota prot. n. 15075 del 10/12/2009, rilasciava nulla osta provvisorio alla costruzione ed all'esercizio dell'intero impianto, limitatamente a quelle parti che non interessano con attraversamenti e avvicinamenti le linee di telecomunicazioni statali, sociali e private. Il nulla osta è concesso in dipendenza dell'atto di sottomissione rilasciato dalla Società;
- Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per le Comunicazioni - Ispettorato Territoriale Puglia e Basilicata, con nota prot. N. 15567 del 16 dicembre 2009, rilasciava nulla osta alla costruzione ed all'esercizio relativo alla realizzazione della sottostazione elettrica 20/150 KV con relativi raccordi a 150 KV alla linea ENEL esistente nel territorio di Palagianello (TA) necessari per il collegamento alla RTN della centrale di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili denominata "Parco di Stalla".
- Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia, con nota prot. n. 10916 del 17/12/2009, rilasciava nulla osta in quanto l'intervento non rientra in aree sottoposte alle disposizioni di tutela di cui al D.Lgs. 42/2004;
- Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia, con nota prot. n. 9994 del 04/09/2009, riteneva che le opere in progetto possano essere autorizzate richiamando il disposto degli art. 1,2,3 e 10 del D.lgs. 42/2004 che norma il rinvenimento di cose o strutture di interesse archeologico, con l'obbligo di comunicare in tempo debito la data prevista per l'inizio dei lavori, al fine di porre questa Soprintendenza nelle condizioni di esercitare i controlli di competenza. Si consta l'assenza di qualsiasi indizio che possa indicare la presenza di elementi di

interesse archeologico nell'area.

- Ministero dell'Interno – dei Comando Provinciale Vigili del Fuoco Taranto – Ufficio Prevenzione Incendi, con nota prot. n. 17330 del 27/10/2009, confermava la non assoggettabilità dell'intervento all'acquisizione del Certificato di Prevenzione Incendi. Precisando, inoltre, che il titolare dell'impianto è tenuto a rispettare le norme relative alla sicurezza impiantistica di cui alla L. 186/1968; al Decreto Ministero dello Sviluppo Economico n. 37/2008 e in caso di presenza di lavoratori, quelle di sicurezza sul lavoro di cui al D.Lgs. 81/2008 e al decreto Ministero dell'Interno 10.03.1998 e s.m.i.;
- Regione Puglia – Area Politiche per l'Ambiente, le Reti, la Qualità Urbana – Servizio Lavori Pubblici – Ufficio Coordinamento Strutture Tecniche Provinciali di BR-LE-TA, con nota prot. n. 67300 del 04/12/2009, rilasciava nulla osta a condizione che:
 - le opere strutturali e le componenti impiantistiche, staticamente autonome, dovranno essere eseguite nell'ambito delle procedure del T.U. 380/01 ed installate nel rispetto dei livelli di sicurezza e di quanto prescritto dal D.M. 14/1/08;
 - gli attraversamenti di corsi d'acqua da parte delle linee elettriche di consegna al gestore unico dovranno essere oggetto di specifica istanza di concessione.
- Regione Puglia – Area Politiche per l'Ambiente, le Reti e la Qualità Urbana – Servizio Attività Estrattive, con nota prot. n. 6882. del 26/10/2009, rilasciava nulla osta di massima del progetto. Nel caso di eventuali attraversamenti di zone soggette a tutela la società dovrà inoltrare specifica richiesta di autorizzazione ai sensi del T.U. 1775/1933 art. 120. Inoltre, all'atto della costruzione dell'elettrodotto si dovrà tener conto delle distanze dalle aree di cava in esercizio e/o dismesse, come previsto dal D.P.R. 09.04.1959 n. 128;
- Regione Puglia – Area Politiche per lo Sviluppo Rurale – Servizio Agricoltura – con nota prot. n. 39627 del 01/09/2009 comunicava che nessun parere deve essere espresso in merito all'impianto fotovoltaico in quanto sui fondi interessati non insistono attualmente oliveti o altre colture arboree per il cui abbattimento è d'obbligo acquisire apposita autorizzazione. Si precisa che resta comunque a carico dei proprietari dei fondi l'obbligo di comunicare la eventuale eliminazione di impianti arborei o di altro genere, per i quali hanno ricevuto sovvenzioni a fronte dell'impegno al loro mantenimento per un periodo di tempo prefissato, in quanto potrebbe concretizzarsi la restituzione di tutto o parte del contributo ricevuto;
- Regione Puglia – Area Politiche per lo Sviluppo Rurale – Servizio Foreste Sezione di Taranto, con nota prot. n. 2400 Tec.1/3 del 16/12/2009 comunicava che l'area oggetto di intervento non è sottoposta a vincolo idrogeologico ai sensi del RDL 3267/1923;
- Consorzio di Bonifica Stornara e Tara, con nota prot. n. 7118 del 11.12.2009, rilasciava nulla osta;
- Comune di Palagianello – Settore Tecnico – Ufficio Urbanistica, con nota prot. 11882 del 17/12/2009 rilasciava parere favorevole;
- Comune di Taranto – Direzione Urbanistica Edilità, con nota prot.180757 del 11/12/2009, rilasciava nulla osta;
- Comando Militare Esercito "Puglia", con nota prot. n.0019791 del 18/11/2009 rilasciava nulla-osta di Forza Armata subordinatamente all'effettuazione, da parte della Società interessata, degli interventi di bonifica dell'area in questione, comunicando a questo Comando l'avvenuta effettuazione degli stessi;
- Comando in Capo del Dipartimento Militare Marittimo dello Jonio e del Canale d'Otranto, con nota prot. n. 36005 del 19/08/2009, rilasciava nulla osta alla realizzazione dell'impianto fotovoltaico e delle opere connesse;
- Aeronautica Militare – Comando Scuole A.M./3 Regione Aerea – Reparto Territorio e Patrimonio, con nota prot. n. 54235 del 30/10/2009, rilasciava nulla osta militare dell'A.M., per gli aspetti demaniali di competenza;
- ENAC – Ente Nazionale per l'Aviazione Civile, con nota prot. n. 0079322 del 11/11/2009, rilasciava, per quanto di competenza, nulla osta alla realizzazione dell'impianto in progetto;
- Anas S.p.A. – Compartimento della Viabilità per la Puglia, con nota prot. n. CBA – 0043894 - P del

16/12/2009, esprimeva parere favorevole di massima agli attraversamenti della S.S.7 e specifica che l'autorizzazione all'esecuzione dei lavori sarà rilasciata solo dopo la presentazione del progetto esecutivo e previa sottoscrizione congiunta di un disciplinare che regolerà le attività da eseguirsi;

• ASL Taranto – Dipartimento di Prevenzione – Servizio Igiene e Sanità Pubblica – Unità Operativa di Ginosa - Castellaneta, con nota prot. n. 14116 del 17/12/2009, rilasciava parere igienico – sanitario favorevole per la realizzazione delle opere previste nel progetto così come descritte nella documentazione tecnica allegata allo stesso a condizione che siano rispettate le seguenti condizioni e prescrizioni:

- Rispetto puntuale delle norme di cui al D. Lgs. 152/2006;
- Rispetto puntuale delle norme del D.Lgs 81/08 e successive i. e m.;
- Rispetto puntuale delle norme nazionali e regionali in tema di inquinamento da campi elettromagnetici;
- Rispetto delle distanze di legge da insediamenti produttivi e da abitazioni;
- Evitare l'utilizzo di diserbanti, prediligendo operazioni di sfalcio manuale e periodico delle aree interessate.

• Provincia di Taranto – Settore 11 – Demanio Concessioni Espropri Patrimonio Immobiliare, con nota prot. n.57259 del 21/12/2009 esprime parere favorevole di massima al progetto di linea elettrica sotterranea a condizione che:

- siano osservate le prescrizioni tecnico – amministrative che verranno impartite nel momento di stipula della Convenzione;
- siano osservate le distanze minime dal confine stradale, come previsto dal D.Lgs. n. 285 del 30.04.1992 e s.m.i. e dal D.P.R. n. 495 del 16/12/1992 e s.m.i., per la installazione di eventuali pali, tralicci e manufatti di ogni genere;
- sia presentata apposita istanza di autorizzazione nel caso si preveda la realizzazione di recinzioni e/o accessi prospicienti le strade provinciali;
- siano acquisiti i nulla osta degli Enti competenti per eventuali vincoli cui le aree attraversate sono sottoposte.

• ENI Distretto Sud Orientale – Centro di Matera, con nota prot. n. 159 del 14/12/2009, rilasciava parere favorevole alla realizzazione dei lavori in attraversamento con i metanodotti alle seguenti condizioni:

- l'elettrodotto dovrà essere realizzato ad una profondità tale che, in sovra o sottopasso, la distanza misurata in senso verticale tra le due superfici affacciate (elettrodotto/gasdotto) non sia inferiore a metri 1.50; nei punti in cui il gasdotto è contenuto in un manufatto di protezione chiuso drenante, tale distanza può essere ridotta sino a metri 0.50;

- I passaggi dei mezzi di cantiere in attraversamento dei gasdotti, al di fuori della viabilità ordinaria, dovrà essere preventivamente concordata con l'ente;

- Eventuali strade di servizio dovranno essere realizzate senza manto superficiale impermeabile; in corrispondenza dei gasdotti dovrà essere interposta una soletta in c.a.;

- Concordare preventivamente all'esecuzione dei lavori in corrispondenza dei gasdotti la data di inizio dei lavori onde permettere il picchettamento della condotta, la stesura del relativo verbale e il presidio;

- Tutto il personale operante in cantiere, in special modo quello addetto ai mezzi di sollevamento e movimentazione terra, dovrà essere edotto, ai fini della sicurezza, sui rischi derivanti dalle attività svolte in prossimità delle condotte contenenti gas in pressione;

- Saranno consentiti scavi o sbancamenti con mezzi meccanici fino ad una distanza di metri 1,00 dal gasdotto o da opera accessoria. In casi di gasdotti protetti meccanicamente (cunicolo in cls o tubo di protezione) potranno essere eseguiti sbancamenti con mezzi meccanici fino ad una distanza di metri 0,50 dal gasdotto o da opera accessoria. Eventuali avvicinamenti al gasdotto del fronte di scavo rispetto ai limiti sopra evidenziati dovranno essere eseguiti a mano.

- Eventuali pozzetti di ispezione dovranno essere realizzati ad una distanza minima di metri 10,00 (metanodotto DN 350) e metri 20,00 (metanodotto DN 12009 dall'asse della condotta).

• Regione Puglia – Area Politiche per l'Ambiente, le Reti e la Qualità Urbana – Servizio Urbanistica, con

nota prot. n. 15317 del 23/12/2009, comunicava per quanto attiene gli aspetti paesaggistici rilevato che l'impianto ricade in Ambito Territoriale Esteso di tipo "E" di valore "normale" non sottoposto a tutela diretta dal P.U.T.T./P, non ha nel merito alcun parere di competenza da esprimere.

- ARPA Puglia – Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente – Dipartimento Provinciale di Taranto, con nota prot. n. 27260/10 del 03/06/2010 dichiara, per quanto di competenza, che non si evidenziano criticità o carenze nel progetto;
- Autorità di Bacino della Puglia, con nota prot. n. 16446 del 15/12/2009 esprime parere favorevole a condizione che il tracciato del cavidotto sia ricoperto con materiale non erodibile per il tratto dello stesso che attraversa la porzione di terreno interessate dalle perimetrazioni ad A.P. e a M.P. del P.A.I..

Rilevato che:

- il legale rappresentante della Società Sol 3 S.r.l. ha dichiarato di avere la disponibilità delle aree, in virtù di regolare contratto stipulato con i relativi proprietari;
- per quanto innanzi esposto, rilevato che l'art. 14 ter c. 7 della L. 241/1990 dispone che "si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione il cui rappresentante non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione", e alla luce dei pareri espressi dagli Enti coinvolti nella conferenza di servizi, con nota prot. n. 9839 del 23.06.2010 il Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo ha comunicato agli Enti la chiusura della Conferenza;

Considerato che:

- ai sensi dei comma 6, 6 bis e 7 dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i., all'esito dei lavori della conferenza di servizi, in relazione ai pareri rilasciati dagli Enti e delle prescrizioni formulate dagli stessi Enti, valutate le specifiche risultanze e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse, è possibile adottare la determinazione di conclusione del procedimento con l'Autorizzazione Unica per la costruzione ed esercizio di:

- un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaico) della potenza di 13,50 MW ubicato nel Comune di Palagianello (TA);

le opere connesse sono costituite da:

- una Cabina di Consegna;
- una linea in cavidotto interrato MT dalla Cabina di Consegna collegata in entra-esce alla linea 150 kV "Palagianello – Castellaneta";
- in data 29.06.2010 sono stati sottoscritti tra la Regione Puglia, la Società Sol 3 S.r.l. ed il Comune di Palagianello l'Atto di Impegno e la Convenzione di cui alla delibera di G.R. n. 35 del 23.01.2007;
- l'Ufficiale Rogante del Servizio Contratti Appalti, in data 29.07.2010 ha provveduto alla registrazione dell'Atto di Impegno al repertorio n. 11782 e della Convenzione al repertorio n. 11783;

come risulta dalla relazione istruttoria rep. n. 191 del 6 settembre 2010 agli atti del Servizio, il procedimento si è svolto in conformità alle norme vigenti in materia di procedimento amministrativo;

Sulla base di quanto riportato in narrativa si ritiene di adottare, ai sensi del comma 6 bis dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i., la determinazione di conclusione del procedimento con l'Autorizzazione Unica, di cui al comma 3 dell'art. 12 del D.Lgs. 387 del 29.12.2003 e della D.G.R. n. 35 del 23.01.2007, per la realizzazione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaico) di potenza totale pari a 13,50 MW, come innanzi descritto, ubicato nel Comune di Palagianello (TA).

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI:

Il presente provvedimento non comporta adempimento contabile atteso che trattasi di procedura autorizzativa riveniente dall'Art. 12 del Decreto Legislativo n. 387/2003.

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO

Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241;

Viste le linee guida pubblicato sulla G.U. n. 1/2003;

Vista la Direttiva 2001/77/CE;

Visto il Decreto Legislativo 387 del 29 dicembre 2003, art. 12;

Visto la Legge n. 481 del 14.11.1995;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 1747 del 30 novembre 2005.

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 35 del 23.01.2007;

Vista la Legge Regionale n. 31 del 21 ottobre 2008;

Vista la deliberazione di G.R. n.3261 in data 28.7.98 con la quale sono state impartite direttive in ordine all'adozione degli atti di gestione da parte dei Dirigenti regionali, in attuazione del Decreto Legislativo 3.2.1993 n.29 e successive modificazioni e integrazioni e della Legge regionale n.7/97;

DETERMINA

ART. 1

Di prendere atto di quanto riportato nelle premesse.

ART. 2

ai sensi del comma 6 bis e del comma 9 dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i, è adottata la determinazione di conclusione del procedimento con il rilascio alla Società Sol 3 S.r.l. con sede legale in Roma alla Via Tomacelli n. 146, Partita IVA 01857710682 dell'Autorizzazione Unica, di cui al comma 3 - 4 bis dell'art. 12 del D.Lgs. 387 del 29.12.2003 e della D.G.R. n. 35 del 23.01.2007, per la costruzione ed esercizio di:

- un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaico) della potenza di 13,50 MW ubicato nel Comune di Palagianello (TA);

le opere connesse sono costituite da:

- una Cabina di Consegna;

- una linea in cavidotto interrato MT dalla Cabina di Consegna collegata in entra - esce alla linea 150 kV "Palagianello – Castellaneta";

ART. 3

La presente autorizzazione unica costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato, ai sensi del comma 9 dell'art. 14 ter della 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, e sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza.

ART. 4

La Società Sol 3 S.r.l. e gli eventuali affidatari delle opere da eseguire, nella fase di realizzazione dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaico) di cui al presente provvedimento e nella fase di esercizio del medesimo impianto dovranno assicurare il puntuale rispetto delle prescrizioni formulate dagli Enti intervenuti alla conferenza di servizi, all'uopo interfacciandosi con i

medesimi Enti.

ART. 5

La presente Autorizzazione Unica avrà:

- durata di anni venti, per le opere a carico della Società, a partire dalla data di inizio dei lavori più altri nove anni dalla prima scadenza;
- durata illimitata, per le opere a futura titolarità della Società distributrice dell'energia.

ART. 6

Di dichiarare l'impianto, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dello stesso, autorizzate col presente decreto, ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 1 della L. 10 del 09.10.1991 e del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387, di pubblica utilità.

ART. 7

La Società e gli eventuali affidatari delle opere da eseguire, ai sensi del comma 2, dell'art. 4 della L.R. n. 31/2008, entro centottanta giorni dall'avvenuto rilascio dell'Autorizzazione di cui all'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, devono depositare presso la Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione:

- a. dichiarazione congiunta del proponente e dell'appaltatore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l'avvenuta sottoscrizione del contratto di appalto per la costruzione dell'impianto autorizzato che contiene la previsione di inizio e fine lavori nei termini di cui al successivo comma 5 dell'art. 4 della L.R. 31/2008, ovvero dichiarazione del proponente che attesti la diretta esecuzione dei lavori;
- b. dichiarazione congiunta del proponente e del fornitore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l'esistenza del contratto di fornitura relativo alle componenti tecnologiche essenziali dell'impianto;
- c. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto, di importo non inferiore a euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore della Regione Puglia, come disposto con delibera di G.R. n. 35/07;
- d. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia del ripristino dello stato dei luoghi a fine esercizio dell'impianto, di importo non inferiore a euro 5,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore del Comune, come disposto con delibera di G.R. n. 35/07.

Il mancato deposito nel termine perentorio dei 180 giorni della documentazione di cui alle lettere a), b), c) e d) determina la decadenza di diritto dall'autorizzazione, l'obbligo del soggetto autorizzato di ripristino dell'originario stato dei luoghi.

ART. 8

Il termine di inizio dei lavori è di mesi sei dal rilascio dell'Autorizzazione, quello per il completamento dell'impianto è di mesi trenta dall'inizio dei lavori, salvo proroghe per casi di forza maggiore da richiedersi almeno quindici giorni prima della scadenza. Il collaudo deve essere effettuato entro sei mesi dal completamento dell'impianto.

ART. 9

A norma dell'art. 27 comma 1 del T.U. 380/2001 è demandato al Comune il controllo, il monitoraggio e la verifica della regolare e conforme esecuzione delle opere a quanto autorizzato con il presente provvedimento. La Regione Puglia Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo si riserva ogni successivo ulteriore accertamento.

ART. 10

La Società e gli eventuali affidatari delle opere da eseguire sono obbligati altresì:

- a ripristinare i luoghi affinché risultino disponibili per le attività previste per essi all'atto della dismissione dell'impianto ai sensi del comma 4 dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 ai sensi dell'art. 2.3.6 comma 3 dell'allegato "A" alla Delibera di Giunta Regionale n. 35/2007;
- a tenere sgombre da qualsiasi residuo le aree del campo fotovoltaico non direttamente occupate dalle strutture e rese disponibili per le eventuali compatibili attività agricole; a ripristinare, a lavori ultimati, le strade e le aree di cantiere di supporto alla realizzazione del campo fotovoltaico;
- a prevedere l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili;
- a depositare presso la struttura tecnica periferica territorialmente competente, prima dell'inizio dei lavori, i calcoli statici delle opere in cemento armato;
- ad effettuare a propria cura e spese la comunicazione dell'avvenuto rilascio dell'Autorizzazione Unica su un quotidiano a diffusione locale e in uno a diffusione nazionale;
- a rispettare in fase di realizzazione tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, regolarità contributiva dei dipendenti e di attività urbanistico - edilizia.(D.Lgs. n. 387/03, D.P.R n. 380/2001, D.lgs. n. 494/96, ecc.);
- a nominare uno o più direttori dei lavori. La Direzione dei lavori sarà responsabile della conformità delle opere realizzate al progetto approvato, nonché la esecuzione delle stesse opere in conformità alle norme vigenti in materia. La nomina del direttore dei lavori e la relativa accettazione dovrà essere trasmessa da parte della Ditta a tutti gli Enti di cui al precedente art. 6, unitamente alla comunicazione di inizio dei lavori di cui all'Atto d'Impegno.

ART. 11

Di notificare, a cura del Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo - Ufficio Energia e Reti Energetiche, la presente determinazione unitamente al progetto vidimato alla Società istante e al Comune di Palagianello (TA).

ART. 12

Di far pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il presente atto, composto da n. 13 fasciate, è adottato in unico originale e una copia conforme da inviare alla Segreteria della Giunta regionale.

Il presente provvedimento è esecutivo.

Il Dirigente del Servizio

